



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**

**Sesta Sezione Civile**

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente – rel. ed est.

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso per l’apertura della liquidazione del patrimonio, ex art. 268 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, iscritto al n.396-1/2024, depositato nell’interesse di:

**BONDÌ MARIO**, nato a Catania il 23.12.1968, c.f.. BNDMRA68T23C351W, e **QUATTROCCHI ALFIA BELINDA**, nata a Catania il 14.11.1971, c.f. QTTLBL71S54C351P, ed ivi residenti alla Via Marconcelli Pietro n. 5, rappresentati e difesi dall’avv. Wendy Lo Presti, con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi “Commercialisti Catania”, nella persona della dott.ssa Luciana Consoli.

\*\*\*

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata redatta dalla professionista nominata dall’Organismo di Composizione della Crisi ed i documenti allegati al ricorso;

ritenuto che dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l’apertura della liquidazione e che va nominato, quale liquidatore, l’Organismo di Composizione della Crisi “Commercialisti Catania”, nella persona della dott.ssa Luciana Consoli;

ritenuto che la procedura di liquidazione controllata – quale regolata dagli artt. 268 e ss. del Codice della Crisi di impresa - si estende all’intero patrimonio dei debitori, venendo espressamente sancito che gli stipendi e ciò che essi guadagnano con le proprie attività non sono compresi nella liquidazione solo nei

limiti della porzione individuata dal giudice in quanto occorrente per il mantenimento dei debitori e della famiglia;  
ritenuto che – tra i compiti del liquidatore – va annoverato quello di valutare criticamente la quantificazione ed individuazione dei crediti prededucibili (anche con riferimento a quelli del difensore della ricorrente) alla luce dei parametri in vigore e dei principi generali di cui all’art.6 CCI;

### **PQM**

#### **DICHIARA L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**ORDINA** ai ricorrenti il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegati al ricorso), dell’elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dell’abitazione di cui innanzi;

### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti ed ai creditori risultanti dall’elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 C.C.I.;

### **ORDINA**

la consegna o il rilascio di tutti i beni, mobili ed immobili, facenti parte del patrimonio di liquidazione autorizzando i ricorrenti a detenere e ad utilizzare sino alla vendita l’immobile ove gli stessi risiedono sito in Catania, via Pietro Maroncelli n. 5 piano T, censito al N.C.E.U. al foglio 28, particella 352, sub 1 curandone l’ordinaria manutenzione sotto la supervisione del liquidatore;

### **DISPONE**

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente nonché presso il registro delle imprese e l’inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione e, a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendono eventuali procedure esecutive;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del ricorrente, l'importo di euro 1.400,00 (dovendosi escludere dalle spese mensili l'importo previsto per il pagamento del canone di locazione, in quanto spesa in atto non sostenuta dai ricorrenti) che dovrà essere mensilmente versato sul conto corrente intestato alla presente procedura (acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore) mentre eventuali circostanze che possano giustificare il versamento di una minore somma dovranno essere di volta in volta documentate dai ricorrenti, anche tramite il liquidatore, al fine di ottenere la relativa autorizzazione;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione ogni sei mesi dalla data della presente sentenza sul subentro nella detta procedura esecutiva, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1<sup>a</sup> lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto.

La presente sentenza dovrà essere notificata alla debitrice e, a cura della stessa, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI

**Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.**

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alla debitrice e al liquidatore.

Così deciso in Catania, 20.9.2024, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.  
dott. Roberto Cordio